

Il nuovo sistema integrato di informazione giuridica

Corte di Cassazione pen Sezione 2 Penale
Sentenza del 24 aprile 2009, n. 17674
Integrale

Data Udienza: 06/03/2009
Presidente Sezione: BARDOVAGNI Paolo
Relatore: RAGO Geppino

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESTORSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GI. AN. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza del 7/03/2005 della Corte di Appello di Palermo;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 7/3/2005, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 22/01/2004 nella parte in cui aveva ritenuto Gi. An. responsabile dei delitti di rivelazione di segreto professionale e di tentata estorsione ai danni di Sc. So. e, per l'effetto riduceva la condanna alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 450,00 di multa oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per

Cassazione il prevenuto adducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell'articolo 622 c.p.: sostiene il ricorrente che la Corte ha affermato la penale responsabilita' senza verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare, avendo esso ricorrente denunciato notizie relative alla vidimazione dei registri degli acquisti solo in epoca successiva all'inizio della scritturazione, sarebbe evidente che la notizia non poteva essere coperta da alcun segreto tanto piu' che l'aveva appresa non dalla cliente ma in maniera del tutto accidentale rispetto all'incarico conferito;

2. Violazione dell'articolo 629 c.p.: ad avviso del ricorrente non sarebbe configurabile, nell'azione compiuta (richiesta di mantenere il rapporto professionale), uno dei requisiti previsti dal delitto di estorsione ossia la minaccia anche considerando le condizioni oggettive della vittima ed il contesto nel quale la stessa operava: la Sc. , infatti, era una donna decisa che "riteneva di non avere alcuna da tenere avendo sempre affidato le scritture contabili a professionisti", tant'e' che, nonostante la pretesa minaccia non esito' "a ritirare il proprio incartamento e ad affidarlo ad altro professionista, rifiutando peraltro il pagamento dei compensi fin li' maturati".

Ad 1: la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni:

- la ratio incriminatrice dell'articolo 622 c.p. consiste nella tutela della liberta' e della sicurezza del singolo, nel senso che il professionista che, in ragione del suo status, viene a conoscenza dei segreti del cliente, e' tenuto ad assicurarne la riservatezza: Cass. 8635/1996 Rv. 205967;

- la norma, quindi, punisce il professionista che divulghi, facendola diventare notoria, una notizia appresa in ragione della propria attivita'.

Nel caso di specie, dalla sentenza in atti (cfr pag. 2) si evince che il Gi. "aveva comunicato alla agenzia delle Entrate di Trapani e alla Guardia di Finanza le irregolarita' delle scritture contabili, consistite in una tardiva variazione dati, avvenuta il 1 novembre 2000 ma denunciata il 13/2/2001 e, quindi, oltre i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 35.

Tale violazione di carattere formale era stata punita con al sanzione amministrativa di euro 134,16".

Sulla base del suddetto accertamento di fatto, deve allora concludersi che la decisione della Corte territoriale (pag. 13 sentenza) non si presta ad alcuna censura proprio perche' deve ritenersi che il ricorrente apprese la notizia che poi denunciò, divulgandola, a causa ed in occasione della sua attivita' professionale (dissimula delle scritture contabili). La suddetta notizia deve ritenersi segreta non solo perche' non era conoscibile dal quisque de populo ma solo dal professionista che, dotato di una specifica competenza, potesse avere accesso a quelle determinate scritture contabili, ma anche perche' il ricorrente, in questa sede, introduce diverse questioni di fatto (consistente nello stabilire se e in che termini quelle scritture contabili fossero consultate da chiunque - le modalita' con cui venne a conoscenza della suddetta irregolarita') che non risultano mai essere stata sottoposta ai giudici di merito, come dimostrato dalla circostanza che la Corte territoriale si occupa del solo problema di verificare se sussistesse o meno una giusta causa (cfr pag. 5 sentenza impugnata in cui vengono riassunti i motivi di gravame e pag. 13), questione non piu' riproposta nel presente ricorso.

Ad 2: per la configurabilita' del reato di estorsione, la minaccia, che puo' essere attuata con le modalita' piu' disparate (diretta - indiretta - reale - figurata - scritta - orale ecc: Cass. 26/1/1999, Rv 212945), non richiede che avvenga mediante la prospettazione di un male tale da non lasciare al soggetto passivo alcuna liberta' di scelta, essendo sufficiente che nella vittima sorga il timore di un concreto pregiudizio ove non acconsenta alla richiesta dell'agente.

Nel caso di specie, e' accertato che il ricorrente, commercialista della Sc. , una volta che questa decise di non avvalersi piu' della sua prestazione professionale, la minaccio', nel caso gli avesse revocato l'incarico, di rivelare alla Guardia di Finanza le irregolarita' che aveva rilevato nei libri contabili. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ravvisato, nel comportamento tenuto dal ricorrente, il requisito della minaccia essendo del tutto irrilevante che, per la concreta situazione di fatto (nella specie la Sc. non si fece intimorire dalla minacciata denuncia), la medesima non sortisca, poi, alcun effetto in concreto, dovendo essere valutata in astratto e cioe' come idoneita' a far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto (nella specie, ravvisabile nelle conseguenze fiscali derivanti dalla denuncia di irregolarita' contabili) e, quindi, a coartare la sua liberta' contrattuale e di autodeterminazione.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

www.lex24.ilsole24ore.com

Lex24&Repertorio24 è l'archivio giuridico-normativo de *Il Sole 24 Ore*, consultabile sia su Internet sia su DVD-Rom, attraverso il quale è possibile reperire, in modo rapido ed intuitivo, qualsiasi legge o decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Prassi, il Repertorio di giurisprudenza, i Commenti tratti dalla riviste professionali e i Quesiti de "L'Esperto Risponde".
